

## LA RESPONSABILITÀ DA REATO AMBIENTALE DELL'IMPRESA E MODELLO 231

### 1. La progressiva responsabilizzazione dell'impresa per i reati ambientali

Nella realtà giudiziaria la criminalità ambientale è sempre stata l'espressione tipica della criminalità d'impresa. Di ciò il legislatore italiano si è dimostrato consapevole nel momento in cui, adottando la l. 29 settembre 2000, n. 300, ha delegato il Governo a disciplinare per la prima volta nel nostro ordinamento, la responsabilità da reato delle imprese inserendo diversi reati in materia di tutela dell'ambiente nel catalogo dei *predicate crime*. Nondimeno, con l'emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, il Governo decise di non esercitare la delega sul punto con una scelta giustificata, nella relazione illustrativa del decreto, sulla base della necessità di consentire alle imprese una prima fase di sperimentazione della novità normativa. Si è così scelto di circoscrivere il meccanismo punitivo a un fascio di reati presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, in modo da non appesantire troppo i correlati oneri di *compliance*.

Come spesso accaduto nella materia che ci impegna, però, il legislatore è dovuto presto tornare sui suoi passi sulla spinta delle sollecitazioni sovranazionali, in virtù della adozione in sede europea di direttive che hanno espressamente sancito l'obbligo degli Stati Membri di introdurre misure punitive nei confronti delle persone giuridiche per i reati ambientali commessi a loro vantaggio. Si è in questo modo giunti all'emanazione del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha esteso la responsabilità da reato degli enti collettivi anche ad alcuni reati ambientali, disciplinati dal d.lgs. n. 152 del 2006 (Testo Unico dell'Ambiente, d'ora in poi T.U.A.)

Indubbia è l'importanza della novella, che per la prima volta ha consentito di estendere agli enti, anche nel delicato settore in questione, l'apparato di sanzioni pecuniarie e interdittive previste per i reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Significativa è quindi la richiesta alle imprese di svolgere un ruolo proattivo nella costruzione di Modelli organizzativi e gestionali volti a prevenire siffatte forme di criminalità. Cionondimeno, l'intervento non mancò di sollevare sin da subito diverse perplessità. Al netto delle critiche rivolte all'assetto punitivo complessivo delineato dalla riforma, le censure si appuntarono sulla selezione dei reati ambientali presupposto compiuta dal legislatore. La scelta si limitò a tradizionali illeciti contravvenzionali del T.U.A., rimanendo al di fuori del c.d. catalogo 231 non soltanto altre fattispecie criminose del suddetto Testo Unico, ma anche i principali delitti codicistici che avevano rappresentato nella prassi l'unica risposta adeguata ai più gravi fenomeni di inquinamento e disastro ambientale.

Si è così giunti a una nuova riforma del settore con la l. 22 maggio 2015, n. 68, che ha introdotto il nuovo titolo VI-*bis* del Codice penale, dedicato ai delitti contro l'ambiente, alcuni dei quali – su tutti quelli inquinamento e disastro ambientale, anche in forma colposa – sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità da reato dell'impresa con l'interpolazione dell'art. 25-*undecies* del decreto 231. Vediamo dunque quali sono:

- a. i contenuti e i limiti del rischio punitivo che le imprese si trovano oggi a fronteggiare e gestire in relazione alla commissione di reati ambientali nel loro interesse o vantaggio;
- b. le problematiche applicative che si pongono in tale ambito;
- c. i migliori strumenti di *compliance* di cui un'impresa può oggi dotarsi.

### 2. I reati ambientali presupposto della responsabilità dell'impresa

Gli illeciti penali ambientali che, all'esito dei suddetti interventi normativi, possono comportare la responsabilità da reato degli enti collettivi compongono un nutrito elenco, contenuto nella disposizione di cui all'art. 25-*undecies* del decreto 231.

In primo luogo, vengono in rilievo diverse fattispecie contravvenzionali previste dal T.U.A. avuto riguardo a una vasta gamma di attività.

Si tratta in particolare di ipotesi di:

- a. scarico di acque reflue industriali;
- b. attività di gestione di rifiuti non autorizzate;
- c. omessa bonifica dei siti;
- d. traffico illecito di rifiuti;
- e. superamento di determinate soglie di emissione in atmosfera.

Sono invece sorti dubbi sulla possibilità di configurare la responsabilità dell'impresa rispetto al reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. La ragione è legata al fatto che l'originario art. 260 del T.U.A. è stato abrogato. Tale norma, a seguito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, sulla riserva di codice in virtù della formale abrogazione ha cambiato collocazione, in quanto il suo contenuto, immutato rispetto al passato, è stato trasposto nel nuovo art. 452-*quaterdecies* del Codice penale. È stato rilevato, pertanto, come le sanzioni richiamate nell'art. 25-*undecies* per tale ipotesi di reato si riferiscano espressamente al solo art. 260 T.U.A. ormai abrogato, senza alcun formale richiamo alla suddetta fattispecie codicistica di nuovo conio: di qui, secondo tale lettura, l'impossibilità di legittimare un rinvio mobile a quest'ultima disposizione, pena la violazione del principio di legalità.

A sostegno di tale tesi si richiama la nota vicenda dell'abrogazione, a opera del d.lgs. n. 39 del 2010, dell'art. 174-*bis* del T.U.F. in relazione alle falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, con la riproposizione del contenuto di tale norma nell'art. 27 del suddetto d.lgs. n. 39/2010. Anche in tal caso nel d.lgs. n. 231 l'unico riferimento rimasto era alla normativa abrogata senza alcun richiamo al sopra menzionato art. 27. Aspetto che abbia condotto le Sezioni Unite ad affermare come, in assenza del richiamo alla nuova norma nel decreto 231, non possa più argomentarsi la responsabilità delle imprese per l'ipotesi criminosa di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (Cass. Pen., Sez. U., 23 giugno 2011, n. 34476, in *C.E.D. Cass.*, n. 250347). La differenza di fondo tra questa vicenda e quella relativa all'art. 260 T.U.A. risiede, tuttavia, nell'assenza nel d.lgs. n. 39 del 2010, a differenza di quanto accaduto con la riforma sulla riserva di codice, di una fondamentale norma di coordinamento sistematico che ci pare qui risolvere il problema.

Ci riferiamo al chiaro disposto dell'art. 8 del predetto d.lgs. n. 21 del 2018, a norma del quale i richiami alle disposizioni abrogate dalla novella (compreso, dunque, l'art. 260 T.U.A.), si intendono riferiti, ovunque presenti (pertanto, anche nel decreto 231), alle corrispondenti disposizioni del codice penale, come chiarito dalla tabella di riepilogo allegata al decreto legislativo in questione, la quale, nel caso delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cita espressamente proprio l'art. 452-*quaterdecies* del codice penale. Sicché una tale disposizione di coordinamento ci sembra legittimare nel nostro caso la possibilità di ritenere tuttora sussistente la responsabilità degli enti per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Piuttosto, alcuni dubbi ci paiono residuare in merito alla possibilità di ammettere ancora oggi la responsabilità dell'impresa per i reati in materia di tracciabilità dei rifiuti commessi nell'ambito del sistema SISTRI di cui all'art. 260-*bis* T.U.A., disposizione tuttora ripresa dal decreto 231 all'art. 25-*undecies*.

Nonostante le ipotesi richiamate a questo riguardo dal decreto 231 restino tutte formalmente in vigore, esse vanno ormai considerate nella sostanza superate dalla soppressione – a opera dell'art. 6 del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12 – del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sostituito con un nuovo Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) per la tracciabilità dei rifiuti, le cui concrete modalità operative dovranno essere definite con un decreto del Ministero dell'Ambiente a oggi non ancora emanato, e il cui funzionamento è stato di recente dettagliato dal d.lgs. n. 116 del 2020. Tutti i reati 231 relativi all'art. 260-*bis* T.U.A. che citano espressamente violazioni commesse nell'ambito del sistema SISTRI, pertanto, non potranno più applicarsi tanto alla persona fisica quanto, di conseguenza, a quella giuridica, per il semplice fatto che questo meccanismo di tracciamento non esiste più: sicché le disposizioni di cui all'art. 260-*bis* del T.U.A. non potranno nella pratica venire più in rilievo, né tantomeno, ci pare, pena una inammissibile analogia in *malam partem*, in assenza di una interpolazione legislativa delle suddette disposizioni sanzionatorie del T.U.A., queste potranno applicarsi alle violazioni commesse nell'ambito del R.E.N. di prossima attivazione.

Il legislatore dovrà allora porre rimedio a quella che appare una evidente svista, resa palese anche dal fatto che non solo il legislatore – con il d.lgs. n. 116 del 2020 – non ha modificato il testo del suddetto art. 260-*bis* del T.U.A., ma altresì dalla circostanza che, quest'ultima norma, oltre a richiamare ancora, in diverse sue parti, il soppresso SISTRI, al primo comma menziona il registro «*di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 188-bis*».

Ora, è evidente come, al netto di quanto già rilevato, tale richiamo si riferisca al vecchio testo dell'art. 188-bis del T.U.A. – a quello, cioè, in vigore prima delle ultime modifiche del 2020 – atteso che la nuova versione della previsione in questione al secondo comma non presenta più una struttura articolata in lettere e si riferisce a profili ben diversi rispetto a quelli anteriforma.

Un secondo nucleo di reati presupposto richiamati dall'art. 25-undecies riguarda poi fattispecie criminose previste nella legislazione complementare. Più precisamente i settori interessati sono quelli degli:

- a. degli illeciti nel commercio di specie animali e vegetali;
- b. dei reati connessi a produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
- c. dell'inquinamento provocato da navi.

L'ultimo gruppo di illeciti presupposto è rappresentato, come abbiamo anticipato, dai c.d. ecoreati, frutto del percorso di riforma sopra tratteggiato. Vengono in considerazione:

- a. l'inquinamento;
- b. il disastro ambientale;
- c. i delitti associativi aggravati relativi alle organizzazioni criminali finalizzate, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di delitti contro l'ambiente ;
- d. l'acquisizione o il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale nelle c.d. ecomafie;
- e. il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività;
- f. le contravvenzioni di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, o detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Questo, dunque, è il complicato intreccio di reati presupposto che segna l'area di rischio penale che le imprese devono oggi fronteggiare in relazione ai reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio. Due ci sembrano gli ulteriori rilievi che si possono muovere al descritto impianto normativo.

Innanzitutto, tale catalogo di reati ambientali presupposto fa registrare tutt'oggi significative lacune, non essendo richiamati nel decreto 231 alcuni illeciti meritevoli di considerazione (il riferimento è qui alle fattispecie relative alle attività sottoposte ad AIA), nonché ulteriori disposizioni di indubbio rilievo come l'omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p. o il delitto di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale.

Venendo all'altro rilievo critico, deve rilevarsi come la tecnica normativa utilizzata dall'art. 25-undecies sconta i tradizionali limiti in punto di intellegibilità del precetto della normativa penale in tema di ambiente. Tale norma richiama un'ampia gamma di illeciti che, a loro volta, sanzionano la violazione di ulteriori disposizioni, le quali, anch'esse, presuppongono l'analisi di complessi contesti normativi. Si costringe così l'interprete e, da diversa prospettiva l'impresa, a una difficile opera di rincorsa e confronto di testi normativi per ricostruire i precetti e saggiare il proprio livello di esposizione a rischio penale: attività tuttavia imprescindibile per una compiuta costruzione dei modelli organizzativi.

### **3. L'interesse e il vantaggio dell'impresa nei reati ambientali**

La presenza, nel novero dei reati ambientali presupposto della responsabilità dell'impresa, di illeciti colposi di mera condotta o strutturati come ipotesi di danno incentrate su una lesione delle matrici ambientali ha posto anche in tale settore la problematica sperimentata nel settore della sicurezza sul lavoro, della compatibilità strutturale di tali fattispecie con i requisiti oggettivi d'ascrizione del reato alla persona giuridica.

Affinché l'impresa possa rispondere dei reati commessi dai propri dipendenti è necessario che l'illecito sia commesso nell'interesse, in una prospettiva *ex ante*, oppure, in via alternativa, a vantaggio, ponendosi in un'ottica *ex post*, della persona giuridica: requisiti la cui sussistenza potrebbe essere posta in dubbio in presenza dei suddetti reati, specie ove la nozione di interesse venga ricostruita in senso soggettivo, come direzione finalistica della condotta dell'agente (l'agire, cioè, con l'intenzione di arrecare un beneficio alla persona giuridica), strutturalmente incompatibile con gli illeciti colposi.

Lo stesso può dirsi rispetto ai reati di evento che si risolvono in una lesione delle matrici ambientali, posto che, sia si tratti di ipotesi colpose che di fattispecie dolose, da simili eventi di contaminazione in sé considerati l'impresa sembrerebbe non trarre alcun beneficio apprezzabile, trovandosi piuttosto a subire varie conseguenze negative soprattutto in termini di obbligazioni risarcitorie. Tale *impasse* sistematica è stata in parte risolta dalla giurisprudenza di legittimità, che si è confrontata con il settore della sicurezza sul lavoro, nel senso di ritenere che, rispetto a tali illeciti, l'interesse non vada riferito all'evento finale, bensì alle condotte inosservanti in cui si sostanzia il reato (v., per esempio, Cass. Pen., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363, in *C.E.D. Cass.*, n. 274320).

Rispetto a queste ultime è agevole rilevare come l'impresa benefici dalla mancata predisposizione dei sistemi operativi e di controllo necessari a uniformarsi alle normative di settore, e ciò in termini di risparmio di spesa e di oneri amministrativi-organizzativi da sostenere per adeguarsi agli obblighi legislativamente imposti.

Tale impostazione, del resto, è stata di recente confermata dalla giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento ai reati ambientali di natura colposa di cui al comma 2 dell'art. 25-*undecies*, essendosi chiarito come, qualora venga violata la normativa di settore, l'interesse e il vantaggio dell'impresa «vanno individuati sia nel risparmio economico dell'ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell'eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dar luogo, con economizzazione complessiva dell'attività produttiva» (Cass. Pen., Sez. III, 4 ottobre 2019, n. 3157, in *C.E.D. Cass.*, n. 278636).

La ricostruzione della Suprema Corte, inizialmente operata nel settore della sicurezza sul lavoro e poi come visto estesa a quello ambientale, non ha mancato di attirare critiche in punto di frizione con il principio di legalità, che opera senz'altro anche nel campo della responsabilità dell'ente. Ci limitiamo in questa sede a due osservazioni:

- anzitutto la compatibilità tra i requisiti ascrittivi della responsabilità del decreto 231 e i reati colposi è un dato ormai ampiamente consolidato nella prassi;
- anche là dove si ritenesse non ravvisabile un interesse dell'ente, sia rispetto agli illeciti di mera condotta, sia con riferimento ai reati colposi di evento, si è proposto in tali casi di valorizzare il requisito ascrittivo-oggettivo del vantaggio *ex post* che l'impresa trae, in relazione alle vicende illecite in considerazione, in termini di riduzione di spese e oneri amministrativi in virtù della mancata predisposizione delle attività di conformazione dell'organizzazione alle rilevanti normative.

A tale, decisiva, omissione, del resto, si ricolleggerebbe anche l'integrazione del requisito soggettivo d'ascrizione dell'illecito all'impresa, e cioè la colpa d'organizzazione consistente nella mancata predisposizione ed efficace attuazione di sistemi di *compliance* (nella forma dei modelli di gestione e controllo) effettivamente idonei a prevenire i reati della stessa specie di quelli verificatisi.

#### **4. Autonomia della responsabilità dell'impresa e reati ambientali**

Uno dei tratti maggiormente qualificanti la disciplina sulla responsabilità da reato delle persone giuridiche introdotto con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è sicuramente il principio dell'autonomia della responsabilità dell'impresa, in virtù del quale la responsabilità dell'ente sussiste anche quando:

- l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

Declinato nell'ambito dei reati presupposto ambientali, in effetti, tale principio sembra assumere un peso specifico, perché consente di attribuire una autonoma responsabilità alla persona giuridica, per una forma sua propria di colpevolezza d'organizzazione, anche là dove il singolo autore dell'illecito non sia stato identificato. Eventualità, quest'ultima, tutt'altro che remota in settori, come quello ambientale, in cui spesso le violazioni e i difetti di conformità alle rilevanti normative di settore penalmente presidiate hanno origine in complicate dinamiche e macro-responsabilità collettive stratificate nel corso degli anni, in cui le colpe del singolo tendono a sbiadire o a essere di difficile ricostruzione a fronte di attività che coinvolgono una moltitudine di soggetti e

funzioni societarie. Ecco allora che un simile principio mira, almeno in linea teorica, a evitare facili o fughe da responsabilità utilizzando lo schermo della persona giuridica, consentendo di punire l'impresa che sia comunque rimproverabile per non aver predisposto quelle misure idonee a prevenire il verificarsi dell'illecito. Va però detto come la portata potenzialmente dirompente del principio in questione è stata fortemente ridimensionata dalla prevalente lettura data all'art. 8 dalla giurisprudenza, nonché dalla stessa elaborazione teorica.

## 5. Sistema sanzionatorio e confisca

Con riferimento alla commissione di reati ambientali nel suo interesse o vantaggio la persona giuridica è sottoposta in primo luogo a sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche alle sanzioni interdittive previste dal decreto per una durata differenziata a seconda della gravità dell'illecito.

L'impianto sanzionatorio nei confronti dell'impresa – tenuto conto del sistema di commisurazione per quote adottato dal decreto 231 – ha fatto registrare un diffuso apprezzamento, dimostrandosi sicuramente dotato di maggiore effettività rispetto a quello previsto per le persone fisiche.

Nondimeno non sono mancati rilievi sul piano delle concrete scelte compiute dal legislatore. Le critiche possono muoversi

- da un lato, nei confronti dell'equiparazione compiuta a livello sanzionatorio tra ipotesi di non eguale disvalore e, ci pare, anche avuto riguardo alla razionalità della selezione dei reati ambientali per i quali risultano applicabili sanzioni interdittive;
- dall'altro, va registrato anche l'affermarsi di una prassi applicativa non esattamente coerente in punto di misure d'ablazione applicabili agli enti in relazione agli illeciti penali ambientali.

Venendo al primo degli aspetti qui richiamati, si è rilevato come entri in collisione con il principio di proporzione del trattamento sanzionatorio la previsione della medesima cornice edittale per le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente con riferimento a due ipotesi quali l'inquinamento e il disastro ambientale colposi, che certamente identiche non sono e rispetto alle quali il legislatore contempla una reazione punitiva differenziata per le persone fisiche. Poi il livello di sanzioni pecuniarie applicabile in caso di commissione dei reati associativi in ambito ambientale richiamati dall'art. 25-*undecies*, e l'inapplicabilità per tali fattispecie delle sanzioni interdittive, finisce paradossalmente per sottrarre queste gravi forme di criminalità d'impresa dal più severo regime sanzionatorio di cui all'art. 24-*ter* del decreto 231.

A nostro avviso, inoltre, non è priva di profili di irragionevolezza anche la selezione, operata dal legislatore in occasione delle riforme relative all'art. 25-*undecies*, dei reati ambientali per i quali risultano applicabili non solo le sanzioni pecuniarie ma anche quelle interdittive: non si vede la ragione per la quale esse siano previste per alcune ipotesi di scarico di acque reflue industriali e non già avuto riguardo ad altri illeciti penali di maggiore gravità come, rispettivamente, i menzionati reati associativi o il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività. Insomma, le asimmetrie del sistema sanzionatorio in parola non sono poche.

## 6. La costruzione del modello organizzativo

Sappiamo bene come, nonostante i meccanismi ascrittivi della responsabilità dell'impresa siano differenti a seconda che il reato sia stato commesso da un apicale ovvero da un sottoposto, in entrambi i casi assuma un ruolo cruciale, come fattore di esclusione della responsabilità, l'adozione e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

La costruzione dei modelli organizzativi nel settore in esame deve dunque in primo luogo seguire le migliori pratiche che si sono andate consolidando. Anche nel settore ambientale, dunque, valgono quelle *best practice* che si sono affermate in tema di costruzione di un idoneo *compliance program*, dovendosi provvedere innanzitutto a dar conto dell'organizzazione complessiva dell'impresa, nonché del sistema delle deleghe e delle procure esistenti nell'organizzazione per individuare i soggetti preposti ai vari rami d'attività e ai relativi adempimenti in punto di controlli e attività di conformità.

Altro aspetto centrale è poi relativo alla costruzione del codice etico della società e di un idoneo sistema disciplinare, nonché alla definizione di procedure per la formazione e informazione del personale. È necessario,

inoltre, implementare misure per garantire i flussi informativi societari, specie nei confronti dell'Organismo di Vigilanza avuto riguardo alla sua attività di monitoraggio sul modello, anche in vista del costante aggiornamento del programma di *compliance*.

Ma il cuore pulsante della costruzione del *compliance program* è senz'altro connesso alla messa in pratica delle attività di *risk assessment* e di *risk management*, valutando il rischio di commissione dei reati inseriti nel catalogo 231 cui l'impresa è esposta e individuando, nei singoli protocolli di gestione, le misure organizzative, pratiche e operative da adottare nell'ambito dell'operatività dell'impresa per mitigare tali rischi. Con riferimento a queste ultime attività di valutazione e gestione concreta del rischio-reato cui l'ente è esposto, dovranno, in particolare, essere valutati il contesto operativo esterno e la tipologia di mercato e attività di cui si tratta per identificare in linea generale la tipologia di rischi connessi all'area di *business*. Si dovrà poi, nella logica di cucire il modello addosso all'ente, ricostruire la storia della persona giuridica e delle eventuali vicende illecite che l'abbiano riguardata, per infine individuare i livelli attuali dei rischi reato specifici che la persona giuridica deve gestire.

Allo stesso modo, nelle attività legate alla costruzione del modello organizzativo è cruciale la costruzione di canali interni ed esterni che garantiscano ai *whistleblower* la possibilità di segnalare in piena sicurezza eventuali illeciti realizzati in seno alla persona giuridica. La recente direttiva euro unitaria in materia ha del resto stabilito che per enti privati di determinate dimensioni la predisposizione di tali canali di segnalazione debba assumere carattere obbligatorio: ciò a ulteriore conferma di come ormai, specie per le società con un rilevante livello di fatturato o di un certo livello dimensionale, si stia superando l'idea della natura meramente facoltativa del modello organizzativo.

Non va dimenticato, infine, come le attività sopra menzionate si inseriscano nel settore qui in esame nel quadro del più ampio mosaico di presidi di *compliance* e di sistemi di controllo interno di cui l'ente è chiamato a dotarsi in ossequio alle normative pertinenti. Il livello di complessità e stratificazione che la legislazione ha ormai raggiunto in diversi settori (specie nei mercati regolamentati) ha finito per delineare un reticolo di obblighi e oneri spesso sovrapposti e non dialoganti tra loro. Sicché, al fine di garantire una maggiore efficienza dell'architettura complessiva dei controlli interni della persona giuridica può risultare utile adottare sistemi integrati per le attività di gestione dei rischi che consentano all'ente di evitare inutili duplicazioni di attività e adempimenti, così da rendere maggiormente efficaci le verifiche settoriali.

Ma vediamo adesso più nel dettaglio le misure specifiche in punto di prevenzione della criminalità ambientale che l'ente deve adottare nella costruzione della parte operativa del modello.

## **7. Tecniche di prevenzione, sistemi di standardizzazione e automazione della *compliance***

Il settore ambientale si segnala, sul fronte dell'implementazione della c.d. Parte speciale del modello, per il fatto di offrire all'ente dei chiari punti di riferimento per la definizione della propria politica preventiva, rappresentati dal saldo ancoraggio alla disciplina amministrativa di settore, dal rilievo rivestito dai sistemi di gestione ambientale, fino alla recente emersione di strumenti di automazione della *compliance*.

Anzitutto, con riferimento specifico al settore ambientale e alla costruzione dei relativi protocolli di gestione del rischio reato, assume primario rilievo la verifica circa la conformità dell'organizzazione alla regolamentazione amministrativa di settore. Sappiamo bene come il diritto penale dell'ambiente assolva tradizionalmente al ruolo di presidiare il rispetto delle complesse normative tecniche in punto di regolamentazione del regime delle autorizzazioni per le attività impattanti sull'ambiente, dei livelli di emissione, dei sistemi di gestione dei rifiuti e delle altre attività eco-sensibili. Ed è alla secca violazione di tali normative che si ricollega il primo gradino dell'intervento repressivo in materia, venendo in considerazione solo in uno stadio successivo, e in caso di effettiva compromissione delle matrici ambientali figure criminose di maggiore gravità.

È chiaro quindi che i protocolli, le tecniche e le misure di prevenzione strutturate dall'ente nei modelli 231 devono in primo luogo essere finalizzati ad accertare che l'ente non superi il livello di rischio, legato alla propria attività ambientale, consentito dal legislatore e i cui confini sono per l'appunto segnati dal rispetto delle suddette prescrizioni legalmente impartite. Ove l'ente si mantenga all'interno di tale steccato, ciò varrà a proteggerlo non solo dalle sanzioni legate alle già menzionate contravvenzioni di mera condotta, ma anche da quelle connesse agli illeciti connessi alla effettiva contaminazione delle matrici ambientali, considerato che questi ultimi attribuiscono rilievo penale alle sole condotte connotate da abusività.

E, su questo versante, ci pare che la sola interpretazione compatibile con i principi di legalità e colpevolezza sia quella di identificare queste ultime attività in quelle che fuoriescono dal perimetro del rischio consentito legislativamente definito. A questo riguardo, l'ente può giovare di sistemi standardizzati (come l'ISO 14001 o il regolamento EMAS) di gestione ambientale i cui puntuali contenuti in punto di controllo dei livelli d'emissione e di generale impatto sull'ambiente dell'attività d'impresa garantiscono un utile punto di riferimento nella costruzione del modello organizzativo. Allo stesso modo anche la costruzione in ambito eurounitario delle c.d. BAT offre alle persone giuridiche un ulteriore ausilio per l'implementazione del proprio *compliance program* 231 in materia ambientale. La standardizzazione delle tecniche di prevenzione, insomma, in questo come in altri settori ha raggiunto un buon livello di uniformazione che facilita il compito che gli enti sono chiamati a svolgere per adeguarsi alla normativa 231.

È chiaro, a ogni modo, che tali sistemi non nascono con la specifica finalità di prevenire la commissione di illeciti penali: in letteratura si è rilevato, del resto, come l'ente possa a volte ottenere comunque una certificazione di conformità a tali sistemi standardizzati di gestione anche in presenza situazioni che potrebbero sfociare nella contestazione di reati ambientali (si pensi all'attività svolta in assenza di autorizzazione in pendenza della decisione dell'autorità di settore, che può configurare un reato ambientale ma che non preclude l'ottenimento delle suddette certificazioni allorché risulti che l'ente si sia organizzato e operi in modo da rispettare gli standard internazionali imposti). Tra sistemi di gestione standardizzati e modelli 231, dunque, si deve instaurare un proficuo dialogo in modo che, attraverso gli opportuni adeguamenti e le specificazioni necessarie nella progettazione delle misure preventive contenute nei protocolli di gestione, le potenzialità dei primi siano valorizzate al meglio per raggiungere appieno le finalità dei secondi, senza creare vuoti di disciplina nella costruzione dei necessari controlli.

## 8. Conclusioni

L'analisi svolta evidenzia come, nonostante gli interventi normativi degli ultimi anni, permangano diversi nodi da sciogliere nell'ottica di un rafforzamento del ruolo della persona giuridica nelle strategie di contrasto alla criminalità economica nel settore ambientale. Ci sembrano tre le direttrici di sviluppo della disciplina in materia da percorrere.

La prima riguarda la revisione dell'art. 25-*undecies* del decreto 231: non sembra più differibile l'introduzione di quegli illeciti che continuano irragionevolmente a rimanere esclusi dal raggio di azione del d.lgs. n. 231 del 2001, facendo sì che l'ente non risponda di gravi fatti di reato. Andrebbero quindi quantomeno inseriti nel novero dei reati presupposto gli illeciti penali relativi alle attività sottoposte ad AIA, nonché l'ipotesi di omessa bonifica di cui all'art. 452-*terdecies* c.p. e quella di morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale.

La seconda direttrice investe una questione di respiro generale: il settore ambientale ci pare rappresentare un sistema ideale per esportare la positiva esperienza della sicurezza sul lavoro, replicando il meccanismo di più puntuale definizione dei contenuti e di individuazione delle cautele che gli enti dovrebbero adottare i menzionati sistemi di standardizzazione potrebbero qui rappresentare una utile base di partenza. Del resto, il settore ambientale condivide con quello della sicurezza sul lavoro il fatto di essere un ambito a elevato tasso di normativizzazione, nonché caratterizzato da discipline di taglio eminentemente tecnico.

L'ultima direttrice di sviluppo tocca, infine, quello che è oggi probabilmente il tema più dibattuto nel rinnovato confronto sulla riforma del decreto 231, ovvero sia quello della premialità dell'ente. L'aspetto su cui la disciplina in parola ci sembra ancora davvero carente è quello legato a una reale valorizzazione delle condotte riparatorie e ripristinatorie poste in essere dalla persona giuridica.

Il rilievo di siffatte condotte solo attraverso le strette maglie di cui all'art. 17 del decreto 231 rappresenta una risposta insufficiente a stimolare una reale ed efficace condotta proattiva da parte dell'ente. Almeno avuto riguardo ai citati meccanismi di cui alla parte *sesta-bis* del T.U.A., anche l'ente, così come accade per la persona fisica, dovrebbe poter beneficiare dell'estinzione dell'illecito allorché adempia alle prescrizioni dell'autorità. Allo stesso modo, del resto, rispetto all'istituto dell'oblazione si è opportunamente evidenziata l'esigenza di introdurre meccanismi di coordinamento della disciplina applicabile a enti e persone fisiche, consentendo anche alla persona giuridica di accedere all'istituto estintivo.

Lo sforzo futuro del legislatore dovrà dunque essere quello di rafforzare ed estendere anche agli enti l'accesso a queste misure di valorizzazione delle attività riparatorie, anche mediante gli analizzati modelli di cooperative *compliance*, nel quadro dell'ormai esteso dibattito sull'introduzione nel nostro sistema di strumenti premiali anche per le persone giuridiche: istituti che dovranno adeguatamente tener conto che l'obiettivo ultimo del legislatore deve qui essere quello di preservare il più possibile le matrici ambientali e la loro reintegrazione.

Le previsioni fin qui evocate, però, dovrebbero a nostro avviso strutturarsi in modo da non pregiudicare la deterrenza complessiva del sistema sanzionatorio e la necessità che l'ente sia indotto a rendersi *compliant* con le normative di settore già in via preventiva, e non soltanto *ex post*: sarebbe dunque da valutare, per esempio, l'opportunità di premiare soltanto quegli enti che *ex ante* si siano dotati delle cautele disciplinate e, come auspicabile, espressamente positivizzate dal legislatore.

27 maggio 2021

A cura di Avv. Bruna Capparelli